

MICHELE COLETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Via Malta 2/8 sc.sin. - 16121 Genova
Tel.010 4551783 Fax 010 4551784

Circolare n. 1, Ottobre 2024

Sommario

Concordato Preventivo.....	2
1. Caratteristiche comuni	2
2. Regime ordinario	3
3. Regime forfettario	3

Concordato Preventivo

Il D. Lgs. 13 del 2024 ha istituito il c.d. concordato preventivo, con cui il contribuente stabilisce adesso l'ammontare delle imposte dirette dovute per gli esercizi futuri. Tale opzione si esercita in sede di dichiarazione dei redditi 2024 e, comunque, non oltre l'ordinaria scadenza del 31/10/2024.

In caso di decadenza dal concordato stesso, saranno dovute le imposte sul maggiore tra reddito effettivo e reddito concordato.

L'IVA continua, anche aderendo all'istituto del concordato preventivo, ad operare in via ordinaria, mentre per quanto concerne gli aspetti contributivi l'INPS e alcune casse di previdenza private si allineeranno a quanto previsto nel concordato preventivo stesso, mentre altre casse di previdenza private hanno deciso di non allinearsi (es. Cassa forense). Ogni situazione andrà, pertanto, valutata nella sua peculiare complessità.

1. Caratteristiche comuni

Non possono aderire al concordato preventivo coloro che:

- Hanno **debiti** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o contributivi (es. INPS) oltre la soglia di **Euro 5.000**. Non concorrono a questo limite le somme oggetto di rateizzazione fino a decadenza del piano stesso.
- Non hanno presentato la dichiarazione dei redditi negli ultimi 3 anni essendo tenuti a presentarla.
- Conseguono redditi non imponibili IVA (esenti, non soggetti, etc...) per oltre il 40% del volume di affari.
- Aderiscono al regime forfettario per il primo periodo di imposta (anno di imposta 2024) per i contribuenti ordinari.
- Modificano la compagine sociale (solo per le società di persone).
- Modificano l'attività svolta nel corso del periodo oggetto di concordato.

Qualora si registrasse una contrazione del volume d'affari maggiore del **30%**, in presenza di circostanze eccezionali previste dal MEF, il concordato preventivo decadrà a partire dal periodo stesso in cui si registra tale diminuzione.

2. Regime ordinario

Per i contribuenti in regime IVA ordinario (i.e. che applicano gli ISA) vengono definite le imposte dirette tenendo conto anche del punteggio degli ISA ottenuto. Il periodo, in questo caso, oggetto del concordato è pari a due anni, quindi si tratta, in sede di prima applicazione degli anni di imposta 2024 e 2025.

Sul maggior reddito proposto dal concordato sarà possibile optare per una **tassazione sostitutiva** con una aliquota che varia in funzione del livello di affidabilità fiscale rilevato dagli ISA stessi, da un massimo del 15% per coloro che hanno un punteggio pari a 6 ad un minimo del 10% per chi ha un punteggio superiore ad 8.

3. Regime forfettario

Per i contribuenti in regime forfettario, il concordato è stato stabilito della durata di 1 anno (e non 2) in via sperimentale.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva del 10% al maggior reddito proposto in sede concordataria rispetto al reddito dell'anno precedente (effettivo): si tratta di confrontare il reddito 2023 e 2024 proposto e sulla differenza si potrà pagare un'aliquota del 10% invece della classica tassazione del regime forfettario (15%).

Viste la delicatezza e la complessità dell'argomento, si consiglia ai Clienti interessati di comunicarCi entro il giorno 8 ottobre l'interesse all'eventuale adesione. Il compenso relativo all'onorario dello Studio sarà articolato in due componenti:

- Studio della singola posizione e simulazione di convenienza del concordato.
- Effettiva adesione al concordato preventivo.

Una stima dell'onere verrà fornita a seguito della manifestazione di interesse da parte del singolo Cliente.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti